

Legge regionale 08 agosto 1984 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Norme di attuazione dell' articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari.

Art. 5

I conguagli in denaro previsti nel piano di ricomposizione sono corrisposti dagli interessati al Comune nel termine stabilito dal Comune stesso e comunque non oltre 180 giorni dalla comunicazione e vengono introitati in capitolo appositamente istituito nella parte entrate del bilancio comunale.

Il Comune procede alla liquidazione agli aventi titolo con prelievo dal corrispondente capitolo di spesa pure appositamente istituito nel bilancio comunale.